

LA SCISSIONE

Definizione e tipologie

La scissione è l'operazione mediante la quale una società viene divisa in due o più società e le azioni o quote delle nuove società vengono attribuite ai soci della vecchia società.

I SOGGETTI DELL'OPERAZIONE SONO:

- La società che si deve frazionare, chiamata società scissa (società A);
- Le società alle quali viene trasferito parte del patrimonio della società scissa, chiamate società beneficiarie (società B, C,...). Le società beneficiarie possono essere società già esistenti oppure società costituite appositamente;
- I soci della società scissa (società A) ai quali devono essere attribuite le azioni o quote delle società beneficiarie (società B, C,...)

L'art 2506 del c.c., prevede due tipi di scissioni:

- La scissione totale nella quale l'intero patrimonio della società scissa viene trasferito (diviso) a due o più società beneficiarie.

A seguito della scissione totale la società scissa si estingue e la precedente attività prosegue in capo alle società beneficiarie ciascuna per le attività oggetto di scissione.

- La scissione parziale nella quale viene trasferita (divisa) ad una o più società beneficiarie soltanto una parte del patrimonio della società scissa. In questo caso la società scissa non si estingue ma prosegue la propria attività senza la parte di attività/passività trasferite alle società beneficiarie.

LA SOCIETA' A, DOPO LA SCISSIONE CONTINUERA' LA PROPRIA ATTIVITA', AD ESCLUSIONE DEL RAMO D'AZIENDA CHE E' STATO SCISSO E TRASFERITO ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA B.

LE AZIONI O QUOTE DELLA NUOVA SOCIETA' B VENGONO ATTRIBUITE AI SOCI DI A.

La scissione conduce alla divisione del patrimonio sociale in favore di più entità diverse.

Molteplici sono le motivazioni:

- Soluzione a situazioni conflittuali tra i soci;
- Frazionamento di realtà aziendali finalizzato a sviluppi produttivi mantenendo il controllo in capo ai soci originari;
- Riorganizzazione dell'attività svolta, con abbandono di settori scarsamente compatibili con quello principale o scarsamente remunerativi;
- Realizzo di una nuova struttura societaria;
- Perseguimento di vantaggi fiscali.

Nell'ambito delle suddette forme, totale o parziale, la scissione può essere definita:


- In senso stretto: quando la società si scinde e da essa nascono società di nuova costituzione;
- Per incorporazione: quando una o più società preesistenti sono beneficiarie della scissione di un'altra società.

RILEVANO DUE CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE O DELLE AZIONI EMESSE DALLE SOCIETA' BENEFICIARIE E PRECISAMENTE:

- Criterio proporzionale: le quote o le azioni delle società beneficiarie vengono assegnate ai soci della scissa in base alle percentuali di partecipazione di questi ultimi al capitale sociale della scissa;
- Criterio non proporzionale: le quote o le azioni delle società beneficiarie vengono assegnate senza tener conto delle originarie percentuali di partecipazione, ma in modo da attribuire ai soci della scissa partecipazioni il cui valore complessivo, considerati anche i conguagli, sia equivalente al valore della partecipazione precedentemente detenuta. Quest'ultima è attuabile con l'entrata in vigore del D. Lgs. 358/97.

SCISSIONE PROPORZIONALE

SCISSA A
Sig. X 60%
Sig. Y 40%



BENEFICIARIA B
Sig. X 60%
Sig. Y 40%

BENEFICIARIA C
Sig. X 60%
Sig. Y 40%

ESEMPIO DI SCISSIONE NON PROPORZIONALE:

Profili economici

Si ipotizza l'esistenza della società X che si scinda, con 4 soci(A, B, C, D), tutti titolari del 25% del C.S.

L'operazione di scissione è mirata alla separazione del socio D, mediante creazione di una società beneficiaria Y, il cui C.S. verrà detenuto interamente da D.

Ante scissione:

SOCIETA' X:

Socio A 25%

Socio B 25%

Socio C 25%

Socio D 25%

Post scissione:

SOCIETA' X

Socio A 33,33%

Socio B 33,33%

Socio C 33,33%

SOCIETA' Y

Socio D 100%

Indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta (nella società X e nella società Y) l'operazione non pregiudica gli interessi di nessun socio solamente se il valore effettivo della quota da ciascuno di essi detenuta a scissione compiuta non differisce dal valore effettivo del 25% di quota detenuta in X antecedentemente all'operazione.

L'operazione non può quindi prescindere dalla valutazione del capitale economico, sia della società X, sia del ramo di azienda che viene scisso in Y.

L'operazione è conclusa equamente se il valore del capitale economico di Y è pari al 25% del capitale economico di X ante scissione.

Parimenti, il valore economico di X dopo la scissione deve essere pari al 75% del suo valore originario.

I POTIZZIAMO QUINDI I SEGUENTI VALORI:

- ANTE SCISSIONE

Società X capitale sociale 400 capitale economico 2.000

Socio A capitale sociale 100 capitale economico 500

Socio B capitale sociale 100 capitale economico 500

Socio C capitale sociale 100 capitale economico 500

Socio D capitale sociale 100 capitale economico 500

LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO DELLA SOCIETA' X,
CONSENTE DI DETERMINARE IL VALORE ECONOMICO CHE LA SOCIETA'Y
DEVE RICEVERE AFFINCHÉ NON VI SIA PREGIUDIZIO PER IL SOCIO D

- POST SCISSIONE

Società X capitale sociale 300 capitale economico 1.500

Socio A capitale sociale 100 capitale economico 500

Socio B capitale sociale 100 capitale economico 500

Socio C capitale sociale 100 capitale economico 500

- POST SCISSIONE

Società Y capitale sociale 100 capitale economico 500

Società D capitale sociale 100 capitale economico 500

1) SITUAZIONE ORIGINARIA

Socio A (25%)

Socio B (25%)

Socio C (25%)

Socio D (25%)



Società originaria X
Valore economico 2.000


1) SCISSIONE PROSPETTATA

Socio A (33,33%)

Socio B (33,33%)

Socio C (33,33%)

Socio D (100%)



1) SCISSIONE PROSPETTATA

Socio A (33,33%)

Socio B (33,33%)

Socio C (33,33%)

Società scissa X



Socio D (100%)

Società beneficiaria Y



Rileva la possibilità di operare conguagli nei limiti del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

SCISSIONE NEGATIVA

Per scissione negativa si intende il caso in cui la società scissa ha un patrimonio netto contabile negativo.